



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Settore Affari generali e Servizi demografici Servizi Demografici e Affari Generali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 33 del 02-02-2015

(n. 183 / 2015 del Registro Generale)

Oggetto: ATTO DI CITAZIONE PER REVOCAZIONE ORDINARIA EX ART.395, N.4
C.P.C.. NOMINA AVVOCATO DELL'ENTE M. CIRULLI.

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 7 del 10.7.2012;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 29-09-2014, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2014, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2014/2016;
- con deliberazione della Giunta municipale n. 197 del 14-10-2014 è stato attribuito il PEG per l'esercizio 2014;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO che, con Decreto del Ministero dell'Interno 22 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2014, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali è stato differito al 31.03.2015;

VISTE le disposizioni introdotte dal d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

RAMMENTATO che, secondo le previsioni dell'articolo 80 del D.Lgs. n. 118/2011, le disposizioni del medesimo decreto si applicano, ove non diversamente previsto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi;

RICHIAMATE, peraltro, le disposizioni del comma 12 dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 118/2011, per il quale nel 2015 gli Enti Locali adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano i nuovi schemi, previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria;

VISTO l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, nel testo in vigore come sostituito dall'art. 74, comma 1, n. 12, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa) del D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, recante la disciplina della gestione del bilancio in esercizio provvisorio;

OSSERVATO, peraltro, che l'articolo 11, comma 16, del D.Lgs. n. 11/2011, prevede che in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2015, gli enti locali applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione del nuovo sistema contabile c.d. armonizzato;

PREMESSO che con Sentenza 12 del 27 marzo 2012 il Tribunale di Chieti - Sezione distaccata di Ortona ha accolto la domanda proposta dalle Sigg.re L. Greco, C. e A. Masia nei confronti di

questo Comune, della Campanella F. R. s.n.c. e dell'Arch. Proietto per il risarcimento dei danni patrimoniali e non, derivanti dalla morte del Sig. Masia A. (marito di L. Greco e padre di C. e A. Masia);

PREMESSO altresì, che la predetta sentenza è stata impugnata dinnanzi alla Corte d'Appello di L'Aquila dalla Duomo UniOne S.p.A. in via principale e dal Comune di Ortona in via incidentale e che la stessa Corte territoriale, con sentenza n.56 del 7 gennaio 2014, ha accolto parzialmente l'appello della Duomo rigettando, per contro, l'appello incidentale del Comune di Ortona regolando definitivamente le spese di giudizio;

RILEVATO che la richiamata sentenza n.56/2014 di secondo grado, emessa dalla Corte D'appello di L'aquila contiene un errore manifesto circa il quarto motivo di doglianza avanzato dall'Ente con il proposto appello incidentale ed afferente l'errato metodo di calcolo funzionale assunto per l'accertamento del reddito netto su cui è stato determinato il danno subito dagli eredi Greco e Masia;

ATTESO che tale errore consiste nel ritenere "nuova" la domanda proposta con ricorso incidentale dal Comune di Ortona ed inerente l'errore nel calcolo del danno patrimoniale sofferto dalle attrici poiché asseritamente proposta con la sola comparsa conclusionale, contrariamente a quanto in realtà è dato leggere nella comparsa di costituzione e risposta peraltro tempestivamente depositata dall'Ente appellante ed esistente agli atti del fascicolo processuale;

RITENUTO pertanto necessario sollevare l'errore percettivo nel quale è incorsa la sentenza impugnata, proponendo ricorso per revocazione ordinaria ex art.395, n.4 c.p.c. donde rilevare che in realtà la questione era stata devoluta tempestivamente all'esame della Corte d'Appello di L'Aquila che però, per mera svista, non si è avveduta della doglianza contenuta nella comparsa di costituzione e risposta depositata dall'Ente;

VISTA la nota trasmessa dall'Avvocato M. Cirulli in data 29.01.2015 e con la quale lo stesso professionista, già incaricato dell'intera vicenda processuale nei vari gradi di giudizio, avanzava l'ipotesi di preventivo per le spese legali nonché per le spese di lite, pari ad €13.852,50 comprensivo di IVA e CAP, di cui 12.688,00 per le prime ed €1.164,50 per le seconde;

DATO ATTO che il lotto CIG assegnato alla presente fornitura dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è il n.Z5D1301EAD che sarà citato su tutti gli atti e i documenti relativi alla fornitura, in particolare sui mandati di pagamento, ai sensi della L. n. 136/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti e che l'Avv. Massimo Cirulli ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. 3 L.136/2010, il seguente: Carichieti di Ortona intestato a Avv. Massimo Cirulli IBAN: IT32N0605077780CC0520021302;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

DETERMINA

1. Incaricare, per le motivazioni espone in narrativa, della proposizione dell'atto di citazione per revocazione dinnanzi alla Corte d'Appello di L'Aquila, ex art. 395, n.4 c.p.c., l'Avv. Massimo Cirulli, al quale il Sindaco, come capo dell'Amministrazione, conferisce il relativo mandato con ogni potere di legge.
2. Dare atto che al connesso conferimento del mandato al predetto professionista provvederà il Sindaco quale legale rappresentante dell'Ente.
3. Impegnare in favore del predetto legale, la somma complessiva di €13.852,50 da prelevarsi dal capitolo 1240 "spese per liti ed arbitraggi" del bilancio 2015 - esercizio provvisorio, impegno n.20150000186, di cui €12.688,00 per onorario, comprensivo di IVA e CAP, €1.137,50 per spese di contributo unificato con versamento tramite F24 dando mandato al Tesoriere comunale di versare la somma in favore dell'Agenzia delle Entrate ed €27,00 per marca da bollo autorizzando l'economista comunale all'anticipo della suddetta somma.

4. Procedere con successivo atto a liquidare la spesa.

IL COMPILATORE
PM

IL DIRIGENTE
Dott. de MARINIS GIOVANNI
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

Ortona, 5 febbraio 2015

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI
Dott. DE FRANCESCO ALBERTO
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993